



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 432	di data 09/10/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni dirigenziali 27.04.2022 n. 57/164 e 30.06.2022 n. 57/260, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2021 ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P.15/2005;

atteso che ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75-Leg (Regolamento d'esecuzione della LP 15/2005), il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza;

atteso che con la deliberazione n. 102 del 17.04.2023 della Giunta comunale, sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della LP 15/2005 e suo regolamento di esecuzione, e

pagina 1/5

che in tema di verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo è stato previsto che successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione che riguarderà i primi due mesi di concessione, nel caso di specie i mesi di luglio ed agosto 2022. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento del contributo viene sospeso;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 con nota di data 14.09.2022 prot. n. 254647 ha regolarizzato la propria posizione;

considerato che il soggetto di cui all'Allegato 1 è stato estratto a campione per una verifica del regolare pagamento del canone di locazione, come comunicatogli con nota di data 14.02.2023 prot. n. 47048 e successivamente, con nota di data 03.03.2023 prot. n. 68270 è stato invitato a presentare la documentazione attestante il regolare pagamento del canone d'affitto, con contestuale sospensione, fino alla consegna di quanto richiesto, dell'erogazione del beneficio;

vista la nota di data 10.07.2023 prot. n. 204362 con la quale il soggetto di cui all'Allegato 1 comunicava che l'ultimo canone di locazione pagato è relativo al mese di ottobre 2022;

visto l'art. 34 comma 1 del Regolamento secondo il quale "la mancata regolarizzazione del pagamento del canone di locazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza";

verificato che sono state liquidate mensilità di contributo non dovute che devono quindi essere restituite, come specificato in Allegato 1;

dato atto che con nota di data 10.07.2023 prot. n. 204612 è stato avviato il procedimento di dichiarazione della decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021, dal mese di novembre 2022 e di recupero delle somme indebitamente percepite da novembre 2022;

ritenuto di dovere procedere al recupero delle mensilità di contributo indebitamente erogate;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 10,95;

ritenuto che l'importo da recuperare rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

preso atto che con nota di data 22.08.2023 prot. n. 245311 il soggetto di cui all'Allegato 1 ha chiesto l'autorizzazione al rimborso rateale della somma;

richiamato l'articolo 44 del Regolamento di contabilità comunale ove viene prevista la possibilità di autorizzare, su istanza motivata, la rateizzazione dei crediti;

ritenuto possibile, sulla base della documentazione presentata dal richiedente, autorizzare la rateizzazione;

visto il piano di rateizzazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Trento, come indicato nell'Allegato 2, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente atto;

atteso che al termine della rateizzazione il soggetto di cui all'Allegato 1 avrà pagato una somma totale comprensiva di interessi attivi da piano di rateizzazione, come indicato nell'Allegato 2;

considerato che il soggetto di cui all'Allegato 1 è tenuto a restituire la quota di interessi dovuti in caso di revoca di contributi integrativi per un importo pari ad € 10,95, come sopra indicato e che tale somma dovrà essere restituita unitamente al versamento della prima rata del piano di rateizzazione concesso;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio

2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 3.5 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. dispone che "Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono";

verificato che, nel caso in esame, la scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione è stabilita entro i 12 mesi successivi e, pertanto, l'accertamento delle entrate andrà effettuato ed imputato per l'intero importo all'esercizio 2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, dal mese di novembre 2022;
2. di dare atto che tale soggetto è tenuto a restituire l'importo pari ad € 581,88 quale quota capitale indebitamente liquidato come specificato in Allegato 1 e l'importo pari ad € 10,95 quale quota interessi dovuti in caso di revoca di contributi integrativi per il periodo di disponibilità delle somme, come meglio indicato in premessa da versare contestualmente al pagamento della prima rata del piano di cui al punto 3);
3. di concedere, al soggetto di cui all'Allegato 1, per le motivazioni di cui in premessa, la rateizzazione della somma ancora da rimborsare, secondo il piano di rateizzazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Trento, come da Allegato 2, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente atto;
4. di accertare l'importo di € 581,88, imputando l'entrata al cap. 40138 (Restituzione contributo integrativo al canone di locazione su alloggio privato) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2025, dando atto che tale entrata è esigibile secondo le scadenze del piano di rateizzazione;
5. di demandare, al centro gestore 13.01 l'accertamento degli interessi dovuti di cui al punto 2) e degli interessi attivi relativi alla rateizzazione, imputando gli stessi al cap. 30114 (altri interessi attivi) dando atto che essi risultano esigibili, secondo le scadenze del piano di rateizzazione;
6. di precisare al soggetto di cui all'Allegato 1 che, a norma dell'art. 44, comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, il mancato pagamento, entro i termini e alla scadenza fissata, della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1, Allegato 2

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 09/10/23

pagina 4/5



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale

N. 57/ 432

di data 09/10/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
E		2023	40500.03.40138	E.4.05.03.04.001	5701			581,88	"	294703 (1121497 9)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 10 ottobre 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi